REGOLAMENTO (CEE) N. 2259/70 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 1970

che fissa il prezzo di riferimento per mandarini, satsuma, clementine, tangerine e altri ibridi similari di agrumi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 23 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2512/69 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 23, nonché dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1291/70 della Commissione, del 1° luglio 1970 (3), che fissa le modalità d'applicazione di detto articolo, ogni anno prima dell'inizio della campagna di commercializzazione è fissato il prezzo di riferimento valido per l'insieme della Comunità ;

considerando che, data l'importanza della produzione di mandarini nella Comunità, è necessario fissare un prezzo di riferimento per tale prodotto, valevole parimenti per satsuma, clementine, tangerine e altri ibridi similari di agrumi ;

considerando che, per un prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, il prezzo di riferimento è uguale alla media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro, maggiorata, per rendere comparabili nella stessa fase di commercializzazione il prezzo di riferimento e il prezzo dei prodotti importati, di un importo calcolato sulla base degli oneri di commercializzazione ; che a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1291/70, i corsi da prendere in considerazione per la determinazione di tali prezzi alla produzione devono riferirsi alla fase di commercializzazione « uscita-organizzazione produttori » ovvero « ad altra fase di commercializzazione comparabile » ; che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, sesto comma, del regolamento n. 23, i prezzi d'entrata dei prodotti importati devono essere calcolati o riportati alla fase « importatore/grossista » ; che tali prezzi sono pertanto direttamente comparabili alla media aritmetica dei prezzi alla produzione e che non è quindi necessario maggiorare tale media dell'anzidetto importo ;

considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 23, i prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro corrispondono alla media dei corsi accertati, nei tre anni precedenti la fissazione del prezzo di riferimento, sul o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione che hanno i corsi più bassi ; che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1291/70, i corsi che servono di base per tale calcolo devono riferirsi a prodotti della categoria di qualità I, tutti i calibri, presentati imballati, l'incidenza del costo dell'imballaggio essendo compresa nei corsi ; che d'altra parte l'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 23 prevede che devono essere presi in considerazione soltanto i corsi accertati per prodotti o varietà che rappresentano una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno o di una parte di esso ;

considerando che, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 23, la media dei corsi di ciascun mercato rappresentativo deve essere stabilita escludendo i corsi che possono essere considerati eccessivamente elevati o ecessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali constatate su tale mercato ;

considerando che la fissazione di prezzi di riferimento di un importo unico per tutta la campagna sembra la soluzione più adeguata alle particolari caratteristiche del mercato comunitario del prodotto di cui trattasi ;

considerando che soltanto i mandarini importati dai paesi terzi sono direttamente comparabili, quanto alla loro valutazione commerciale, ai prodotti comunitari e che conviene dunque fissare, per le altre varietà ed ibridi, un coefficiente da determinare in funzione dei rispettivi valori commerciali, da applicare per il calcolo del prezzo d'entrata ai corsi di tali prodotti importati dai paesi terzi ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

(1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 965/62.
(2) GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 4.
(3) GU n. L 144 del 2. 7. 1970, pag. 10.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il prezzo di riferimento valevole per mandarini, mandarini satsuma, clementine, tangerine e altri ibridi similari di agrumi freschi (voce ex 08.02 B della tariffa doganale comune) espresso in unità di conto per 100 kg netti è fissato per i prodotti della categoria di qualità I, tutti i calibri, presentati in imballaggio, come segue :

dal 1° novembre al 28 febbraio incluso : 17,—.

Articolo 2

Per il calcolo del prezzo d'entrata, ai corsi dei prodotti importati in provenienza dai paesi terzi, escluso i mandarini, si applica un coefficiente di :

— 0,80 per il mese di novembre,

— 0,75 per i mesi di dicembre, gennaio e febbraio.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e si applica fino al 28 febbraio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI